

## DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023

### MISURE SU SANITÀ, SOCIALE E DISABILITÀ

#### Nota di lettura a cura della UIL Pensionati

Nella manovra di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, nelle tabelle previsionali di spesa dei singoli Ministeri, viene aumentato il finanziamento con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare- **Dopo di Noi**, che per il 2021 avrà così una dotazione complessiva di 76,1 milioni di euro.

Sempre in questa tabella viene aumentato il finanziamento del **fondo non autosufficienti** con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, che per il 2021 avrà una dotazione complessiva di 668,9 milioni di euro.

**Articolo 59 (Fondo caregiver):** si istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cosiddetto caregiver (prestatore di cure) familiare, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 di 25 milioni di euro per ciascun anno.

Il fondo finanzia degli interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare (articolo 1, comma 255, Legge 205/2017), che definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992).

**Articolo 67 Osservatorio disabilità:** proroga fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno stanziamento di 700 mila euro.

**Articolo 70 persone indigenti:** viene rifinanziato il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti con 40 milioni di euro per l'anno 2021.

**Articolo 72 fabbisogno sanitario standard anno 2021:** si stabilisce che per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 73 a 76, in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica veterinaria e sanitaria, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri, nuovi contratti per medici specializzandi. Si prevede inoltre, anche per gli anni successivi al 2021, un incremento di detto livello di finanziamento pari a 822,9 milioni di euro per l'anno 2022, 527,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

**Articolo 73 disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria:** si dispone un incremento, nella misura del 27%, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, con un onere finanziario quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

**Articolo 74 disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale:** si stanziavano 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

**Articolo 75 disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta:** si estende, anche al 2021, il finanziamento per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, con uno stanziamento di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

**Articolo 76 contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi:** si dispone l'ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

**Articolo 77 proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale:** Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa di 1,1 miliardi di euro di euro per il 2021, si permette agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di avvalersi nell'anno 2021, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle seguenti misure:

- conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;
- deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
- ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale);
- conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.

Inoltre si proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a:

- Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), per un totale di spesa di 210 milioni di euro;
- trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell'anno 2020.

**Articolo 78 (Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide):** si prevedono due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide.

**Articolo 79 integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico:** si incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.

**Articolo 80 fondo sanità e vaccini:** si dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19.

**Articolo 84 norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, linee guida sul controllo dell'appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie e programmi di sviluppo dei servizi sanitari di prossimità:** si mettono norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. Si demanda al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità.

**Articolo 125 disposizioni in materia di tariffe sociali:** Viene riconosciuto un contributo per l'acquisto di biglietti aerei da e per la Sicilia, al fine di garantire il diritto alla mobilità e per mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica. Il contributo è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, fino al 31 dicembre 2022 nel limite delle risorse disponibili (25 milioni di euro). Il contributo spetta ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: studenti universitari fuori sede; disabili gravi; lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro; migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

**Articolo 147 incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido:** si incrementa la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna. In particolare con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali vengono stanziati 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni di euro per l'anno 2022, 299,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 345,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 390,9 milioni di euro per l'anno 2025, 442,9 milioni di euro per l'anno 2026, 501,9 milioni di euro per l'anno 2027, 559,9 milioni di euro per l'anno 2028, 618,9 milioni di euro per l'anno 2029 e 650,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Per gli asili nido 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per

l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

**Articolo 165 misure per l'inclusione scolastica:** si prevedono una serie di misure per favorire l'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità. In particolare si aumentano le risorse del fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole ad un contestuale aumento di 25 mila posti di sostegno nel periodo 2021- 2024. Si incrementano per l'anno 2021, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Si stanziavano 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità. Si stabilisce che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano solo le misure didattiche e di supporto specificamente previste e non l'impiego di apposite risorse professionali. Nello specifico per garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo specifico è rifinanziato in misura pari a 62,7 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,3 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,4 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Inoltre viene incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo destinato alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Infine per realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/ 2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici.

**Articolo 183 Medici INPS:** si l'INPS, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. In dettaglio, la misura, assunta a fini di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile (di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.

Novembre 2020